



**POLIZIA LOCALE  
CONSORZIO ALTA BRIANZA  
DEI COMUNI DI MONTORFANO, ORSENIGO E TAVERNERIO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL CONSORZIO, COSTITUITE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE (approvato dal Direttore del Consorzio con determina n. 72 del 23/04/2007).**

**Art. 1 - Oggetto dell'attività**

Oggetto del presente appalto è l'esecuzione delle attività di riscossione coattiva di seguito elencate:

**A) Consegna delle liste di carico.**

Previa intese col personale dipendente dell'Ente, la consegna delle liste di carico dei debitori morosi (soggetti sanzionati inadempienti) suddivise per cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, importo dovuto distinto per anno e interessi, potrà realizzarsi sia con moduli cartacei sia con file elettronico formato "290 Ministeriale".

Dette liste di carico dovranno essere concretizzate per le notifiche dei titoli esecutivi nei seguenti termini:

- 60 giorni dalla consegna nel caso di trasmissione a mezzo file elettronico
- 75 giorni dalla consegna nel caso di trasmissione a mezzo supporto cartaceo.

**B) Notifica e ricerca dei cespiti:**

- L'affidatario del servizio procederà alla notificazione del titolo esecutivo finalizzato sia alla costituzione in mora del debitore che all'intimazione del pagamento.
- Lo stesso predisporrà in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica, tutte quelle attività propedeutiche volte alla ricerca di informazioni inerenti i cespiti dei contribuenti morosi per la successiva riscossione coattiva.

**C) Riscossione coattiva, spese e riversamento degli incassi:**

- La riscossione coattiva relativamente agli importi dovuti e non corrisposti dagli utenti con riferimento alle attività di cui al precedente punto B) dovrà essere iniziata decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi.
- La riscossione coattiva delle somme affidate, comprensive degli interessi di mora vigenti e delle spese di esecuzione, dovrà essere applicata in esecuzione del Titolo II Capo I del D.P.R. 602/73 ovvero delle norme del C.P.C. attinenti la riscossione forzosa effettuata con ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
- Ai fini di rendere efficace ed efficiente la riscossione coattiva, si dovrà dare attuazione alle procedure esecutive di fermo amministrativo di veicoli a motore (art. 86 D.P.R. 602/73), pignoramento presso terzi (art. 73 D.P.R. 602/73), pignoramento fitti e pigioni (art. 72 D.P.R. 602/73) ed, a seconda degli importi iscritti, dell'ipoteca (art. 77) e del pignoramento immobiliare (art. 76).
- Nel caso in cui l'attività di riscossione debba essere svolta fuori dell'ambito della provincia di competenza dell'aggiudicatario cui è stata consegnata la lista di carico dei contribuenti morosi, costui dovrà provvedere a delegare altro soggetto competente alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
- Eventuali oneri riferiti a trascrizioni, cancellazioni ed iscrizioni di pignoramenti presso pubblici registri sono a carico dell'aggiudicatario nel caso che lo stesso non rientri tra i soggetti esenti.

- Tasse e diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario nel caso non possano essere recuperati alla parte soccombente
- Il riversamento della somma incassata dovrà avvenire attraverso l'accreditamento nel termine di 10 giorni dalla riscossione sullo specifico conto corrente di Tesoreria intestato al Consorzio Alta Brianza.
- Il soggetto aggiudicatario, dopo aver acquisito e contabilizzato i dati relativi alle somme versate, provvederà ai regolari riversamenti decadali trattenendo direttamente i propri compensi di riscossione in esenzione di IVA. Ovviamente dovrà trasmettere una idonea rendicontazione distinta per anno, importo riscosso, interessi, compenso spettante ed importo netto.

D) Termine delle procedure e dichiarazioni di inesigibilità:

- Al termine di un anno dall'emissione dei titoli esecutivi per la riscossione coattiva, l'aggiudicatario rilascerà all'ente creditore, relativamente alle morosità non recuperate, idonea comunicazione attestante l'irrecuperabilità del credito arricchito dalle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle procedure e di tutti gli interventi esecutivi effettuati.

E) Gestione amministrativa dell'utenza.

- L'aggiudicatario dovrà in ogni momento poter fornire ai destinatari tutte le informazioni e chiarimenti necessari in relazione alla loro posizione debitoria.
- L'aggiudicatario, nel caso non lo avesse già operativo, dovrà - a pena di decadenza-, rendere fruibile all'utenza nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, uno Sportello di Riscossione e informazione sito in uno dei Comuni Consorziati od almeno nel Comune Capoluogo di Provincia. Tale Sportello dovrà rispettare il seguente orario al pubblico: da lunedì e venerdì dalle ore 08.30 alle 13.00.
- Presso lo Sportello i pagamenti dovranno poter avvenire in esenzione di spese e commissioni d'incasso.

### **Art. 2 – Soggetti partecipanti**

La partecipazione è riservata oltrechè agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze, regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, così come previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche alle società Agenti della Riscossione di cui al D.Lgs. 112/1999.

### **Art. 3 - Decorrenza e Durata**

L'attività di riscossione di cui al presente capitolato avrà la scadenza in data 31/12/2010 con decorrenza dal primo giorno seguente la data di stipula del contratto. Nel caso in cui, alla scadenza, il servizio affidato non sia stata ultimato, per cause oggettivamente non imputabili all' Aggiudicatario e debitamente motivate, potrà essere concessa proroga, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 4 – Modalità di presentazione dell'offerta e corrispettivi**

Le Ditte partecipanti dovranno indicare nell'offerta economica, sia in cifre che in lettere, il coefficiente numerico percentuale che rappresenta l'aggio da utilizzare per la determinazione dei corrispettivi a carico dell'Ente con riferimento alle attività in oggetto. Detto coefficiente non potrà essere superiore al **20%**. L'importo presunto delle morosità da recuperare per ciascun anno ammonta a circa € 200.000,00.

L'attività viene retribuita mediante riconoscimento di un aggio, sulle somme effettivamente riscosse (morosità + interessi), quale offerta più vantaggiosa che risulterà dall'esito della gara.

Resta a carico dei debitori morosi (soggetti sanzionati inadempienti) l'eventuale rimborso all'aggiudicatario delle spese sostenute per la notifica degli atti e, qualora dovute, per le procedure coattive poste in essere e le spese per le operazioni di pagamento agli sportelli postali, internet o diversi dal pagamento diretto allo sportello di riscossione.

#### **Art. 5 - Criteri di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà mediante gara ad evidenza pubblica secondo il criterio indicato all'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995.

La gara verrà aggiudicata al partecipante che offrirà l'aggio percentualmente più basso rispetto a quello posto a base d'asta fissato al 20% delle somme effettivamente riscosse.

Non sono ammesse offerte in rialzo.

#### **Art. 6 - Cauzioni**

##### **Cauzione Provvisoria**

Tutte le Ditte che partecipano alla gara, pena l'esclusione, dovranno presentare una cauzione provvisoria pari a €. 1.200,00, alternativamente con una delle seguenti modalità:

- polizza fidejussoria bancaria,
- polizza assicurativa,
- assegno circolare non trasferibile intestato al Consorzio Alta Brianza,
- versamento presso il Tesoriere dell'Ente che rilascerà relativa quietanza.

Il deposito fatto dall'aggiudicatario resta vincolato fino alla stipulazione del contratto, mentre quelli effettuati da altri concorrenti verranno restituiti a seguito di nulla-osta apposto dal Presidente della gara a tergo delle rispettive ricevute.

##### **Cauzione definitiva**

L'Aggiudicatario dovrà, all'atto della stipula del contratto costituire una cauzione definitiva mediante stipula di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di € 6.000,00 pari al **10% del compenso posto a base di gara (20%) applicato ad su un ipotetico importo riscosso di € 300.000,00.**

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario alle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione consortile procederà ad incamerare la cauzione definitiva, a rescindere il contratto, nonché ad avviare la procedura per il risarcimento del maggior danno al Consorzio.

#### **Art. 7 - Compensi aggiuntivi**

All'infuori dell'aggio, nella misura risultante dell'aggiudicazione dell'appalto, nessun altro compenso per nessun titolo e motivo, compresi i casi di forza maggiore, aumenti di retribuzione, di spese generali, ecc. potrà essere richiesto dall'aggiudicatario se non previsto espressamente dalla legge.

#### **Art. 8 – Sportello di riscossione**

L'aggiudicatario gestirà lo Sportello di Riscossione aperto al pubblico a proprie spese e adempirà ai servizi in oggetto con organizzazione dei mezzi e del personale necessari.

Curerà la gestione delle informazioni circa la riscossione coattiva e fornirà tutte le informazioni e i chiarimenti necessari in relazione a eventuali posizioni debitorie dei soggetti morosi. Si ricorda che il front-office dovrà essere assicurato per tutti i giorni della settimana, secondo gli orari di apertura dalle ore 08.30 – alle ore 13.00.

La mancata attivazione del front-office è ipso iure causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 9 - Personale dipendente**

Il personale occorrente per l'espletamento dell'attività, regolarmente iscritto a libro matricola, dovrà essere idoneo alle mansioni affidategli e numericamente non inferiore a 50 unità. Il Consorzio rimarrà, peraltro, assolutamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario ed il proprio personale.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a tutte le assicurazioni previdenziali e antinfortunistiche dovute in base alle vigenti disposizioni di legge o che entrassero in vigore durante l'appalto nei confronti del personale dipendente, esonerando il Consorzio da ogni onere e responsabilità relativa.

Ogni eventuale aumento del personale che l'aggiudicatario ritenga necessario nell'interesse del servizio è a completo carico dello stesso senza che possa pretendere compenso o rimborso alcuno.

#### **Art. 10 - Oneri a carico dell' Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario dovrà garantire l'osservanza di tutti i tempi e il regolare adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge.

Lo stesso sarà inoltre tenuto ad adottare, in conformità alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento dell'attività di recupero.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire l'attività di recupero con la maggiore puntualità esattezza e sollecitudine possibile nell'interesse dell'Amministrazione e degli utenti. Resta fin d'ora stabilito, che in ogni caso, il Consorzio si intende sollevato e indenne da qualunque responsabilità verso terzi derivante da inadempienza dell'aggiudicatario.

#### **Art. 11 - Prestazioni aggiuntive**

Qualora, nel corso delle operazioni, l'Amministrazione Consortile ritenesse di chiedere alla Ditta aggiudicataria ulteriori servizi aggiuntivi o complementari a quelli oggetto del presente appalto verranno concordate le pattuizioni del caso.

#### **Art. 12 - Decadenza dell'appalto**

L'aggiudicatario incorre nella decadenza dall'attività per i seguenti motivi:

- a) cancellazione dall'Albo regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000, n. 289; così come previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero dalle società Agenti della Riscossione di cui al D.Lgs. 112/1999.
- b) apertura di procedura di fallimento a carico della Ditta;
- c) abbandono dell'affidamento e/o interruzione immotivata dell'attività;
- d) continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dell'attività di recupero;
- e) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge od ai regolamenti;
- f) assenza o irreperibilità del personale addetto al front-office per più di cinque volte in un mese;
- g) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

#### **Art. 13 - Oneri a carico dell'Ente appaltante**

L'Ente appaltante, per consentire all'aggiudicatario di avviare e svolgere le attività dedotte in contratto con la massima efficienza ed efficacia, si obbliga:

- a fornire tutta la documentazione relativa agli utenti e alle morosità ove possibile in formato digitale.
- a fornire attraverso i propri uffici, tutte le informazioni ed i dati che siano da questi ritenuti necessari o utili per la puntuale esecuzione dell'incarico;
- a fare quanto nella propria disponibilità per procedere allo svolgimento dell'attività di recupero;
- ad assicurare una adeguata collaborazione del personale dell'Ufficio Tributi;
- ad assicurare la collaborazione da parte del personale di Polizia Locale qualora richiesta.

#### **Art. 14 - Riservatezza**

L'aggiudicatario dovrà garantire che nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti.

Per l'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'impresa, può applicare una penale da € 25,16 a € 258,00 per ciascuna violazione.

In caso di acclarata responsabilità del personale, la Ditta dovrà allontanare dal servizio di front-office l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza.

### **Art. 15 - Divieto di sub-appalto**

E' vietato all'aggiudicatario di cedere o sub-appaltare in tutto o in parte l'attività assunta, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione del contratto o del risarcimento di tutti i danni e spese causate all'Amministrazione.

### **Art. 16 - Foro competente**

Per la definizione delle controversie che possano insorgere in dipendenza del presente affidamento e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, è espressamente escluso, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 741 del 10/12/1981, il ricorso al Collegio arbitrale, demandandosene la risoluzione al Giudice ordinario. Il Foro competente per ogni controversia è quello di Como.

### **Art. 17 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e quant'altro dovuto in dipendenza della stipula del contratto.

### **Art. 18 - Riserva di legge**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, l'espletamento dell'attività di recupero sarà regolata dalla legge 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni, dai regolamenti e dalle tariffe comunali/consortili attualmente vigenti, nonché dal decreto legislativo n. 446/97 e dalla Legge 212/2000.

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL CONSORZIO COSTITUITE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE**

## **INDICE**

- 1) Oggetto dell'attività
- 2) Soggetti partecipanti
- 3) Decorrenza e durata
- 4) Modalità di presentazione dell'offerta e corrispettivi
- 5) Criteri di aggiudicazione
- 6) Cauzioni
- 7) Compensi aggiuntivi
- 8) Sportello di riscossione
- 9) Personale dipendente
- 10) Oneri a carico dell'Aggiudicatario
- 11) Prestazioni aggiuntive
- 12) Decadenza dell'appalto
- 13) Oneri a carico dell'Ente appaltante
- 14) Riservatezza
- 15) Divieto di sub-appalto
- 16) Foro competente
- 17) Spese contrattuali
- 18) Riserva di legge